



**VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA**

In data 10 ottobre 2024 si è tenuto online l'incontro dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana.

Di seguito si evidenziano le presenze e/o le assenze dei Sindaci o degli Assessori delegati.

N.	COMUNE, COGNOME E NOME	Presente	N.	COMUNE, COGNOME E NOME	Presente
1	COMUNE DI ALBINO Daniele Esposito	sì	11	COMUNE DI LEFFE Silvia Beltrami	no
2	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO Giovanna Zanchi	sì	12	COMUNE DI NEMBRO Floria Lodetti	sì
3	COMUNE DI AVIATICO Mattia Carrara	sì	13	COMUNE DI PEIA Christian Bertocchi	no
4	COMUNE DI CASNIGO Lucia Ongaro	no	14	COMUNE DI PRADALUNGA Natalina Valoti	no
5	COMUNE DI CAZZANO SANT'ANDREA Giorgio Carrara	sì	15	COMUNE DI RANICA Adriana Alborghetti	sì
6	COMUNE DI CENE Edilio Moreni	no	16	COMUNE DI SELVINO Andrea Santopietro	sì
7	COMUNE DI COLZATE Mario Nappo	no	17	COMUNE DI VERTOVA Antonio Loda	no
8	COMUNE DI FIORANO AL SERIO Andrea Bolandrina	no	18	COMUNE DI VILLA DI SERIO Maria Corna	sì
9	COMUNE DI GANDINO Guido Bertocchi	sì	19	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Giampiero Calegari	no
10	COMUNE DI GAZZANIGA Angelo Merici	sì			

Responsabile Ufficio di Piano: Dott.ssa Carolina Angelini

Servizi Sociosanitari Val Seriana: Amministratore Unico: Dott. Angelo Bergamelli - ASSENTE;
Direttore: Dott. Ugo Castelletti ASSENTE

ASST Bergamo Est: Dott.ssa Patrizia Martinelli ASSENTE

Il presidente Angelo Merici apre l'Assemblea con il primo punto all'ordine del giorno.

1) Approvazione Avviso Pubblico per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'Ambito Territoriale Valle Seriana (All.1);

CAROLINA ANGELINI (Responsabile Ufficio di Piano e Comune di Albino): afferma che nell'allegato inviato non sono inseriti i dati numerici in quanto non tutti i Comuni hanno trasmesso i dati relativi agli appartamenti disponibili. Aler ha risposto. La data di apertura del bando è prevista per il 28 ottobre mentre la chiusura per il 28 novembre.

ADRIANA ALBORGHETTI (Comune di Ranica): afferma che Ranica ha un appartamento disponibile. Ha incaricato il suo funzionario per la comunicazione ufficiale all'Ambito.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): chiede agli amministratori di sollecitare i propri funzionari per l'invio delle informazioni richieste, anche qualora il Comune non abbia appartamenti disponibili.

Non essendoci altri interventi, si procede con la votazione.

DECISIONE: L'Avviso Pubblico per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'Ambito Territoriale Valle Seriana viene approvato dai presenti all'unanimità.

2) MLPS – Manifestazione di Interesse per le azioni di incremento delle capacità degli A.T.S. - Approvazione (All. 2);

CAROLINA ANGELINI (Responsabile Ufficio di Piano e Comune di Albino): la proposta è quella di chiedere al Ministero n. 3 funzionari amministrativi, n. 3 funzionari contabili mentre per gli psicologi c'è già l'indicatore all'interno dell'avviso: saranno n. 4,5 psicologi e n. 6 educatori. Una volta presentata la domanda, sarà necessario attendere la fine del mese di novembre per avere un riscontro da parte del Ministero.

Non essendoci altri interventi, si procede con la votazione.

DECISIONE: La manifestazione di interesse per le azioni di incremento delle capacità degli A.T.S. viene approvata dai presenti all'unanimità.

3) Varie ed eventuali

CAROLINA ANGELINI (Responsabile Ufficio di Piano e Comune di Albino): afferma che è necessario programmare una nuova Assemblea dei Sindaci per approvare il riparto della circolare 4. I Comuni e le unità d'offerta sul territorio stanno rispondendo. Per la raccolta dati è stata fissata come scadenza il 14 ottobre. Entro il 21 ottobre va mandato tutto in Regione. È pertanto necessario programmare un'Assemblea dei Sindaci online per l'approvazione del riparto della circolare 4.

FLORIA LODETTI (Vicepresidente e Comune di Nembro): propone come data venerdì 18 ottobre alle ore 17.00.

I presenti concordano.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno l'Assemblea si chiude alle ore 17:15

Il Presidente
Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona
dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana
Sig. Angelo Merici

La Verbalizzante
Responsabile Ufficio di Piano
Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana
Dott.ssa Carolina Angelini

REGIONE LOMBARDIA

(D.G.R. n. XI/5394 del 18 ottobre 2021)

Comune di ALBINO

capofila dell'ambito territoriale di : VALLE SERIANA

AVVISO PUBBLICO NR. 10300

per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale VALLE SERIANA

localizzate nel/i Comune/i di:¹

e di proprietà di:²

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL'AVVISO

dal 28/10/2024 alle h. 12:00 al 28/11/2024 alle h. 12:00.

Indizione dell'avviso pubblico

1.1. Ai sensi della D.G.R. del 18 ottobre 2021 n. XI/5394 è indetto l'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.

1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in:

- a) Numerounità abitative immediatamente assegnabili;
- b) Numero ... unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;
- c) Numero unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale 4/2017, come da elenco:

1.3. Le unità abitative di cui al presente avviso sono pubblicate nella piattaforma informatica regionale con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi:

- a) ente proprietario;
- b) zona o frazione o municipio;
- c) superficie utile residenziale;
- d) numero dei vani e fotografie dell'unità abitativa e, ove possibile, dello stabile;
- e) piano;

¹ Indicare solo i Comuni che hanno unità abitative disponibili per l'assegnazione. Nel caso di associazione fra Comuni, riportare il Comune/i Comuni sedi della/e localizzazione/i della/e unità abitative;

² Riportare il proprietario delle unità abitative (Aler, Comune, altro proprietario)

- f) presenza di ascensore;
- g) presenza di barriere architettoniche;
- h) tipologia di riscaldamento;
- i) stima delle spese per i servizi;
- j) numero di domande presentate

1.4. Per le unità abitative di cui al punto 1.2 lettera c) sono inoltre indicate:

- a) l'elenco degli interventi e i costi stimati per la loro realizzazione;
- b) le condizioni e i tempi entro i quali devono essere eseguiti i lavori prima della stipula del contratto di locazione;
- c) le modalità di verifica degli interventi da parte degli enti proprietari;
- d) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- e) il numero di mensilità di scomputo dal canone di locazione delle spese sostenute dall'assegnatario, nel rispetto del limite massimo di 8.000 euro iva inclusa, da scomputare dai canoni di locazione per un periodo massimo pari a 36 mensilità

- 1.5. I cittadini interessati a partecipare all'avviso possono prendere visione dell'avviso pubblico sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori e presso le sedi di seguito indicate ove ritirare l'avviso e la relativa modulistica:

Ente	Ufficio	Indirizzo	Telefono	Orari
ALER BG				
Comune di Albino				
Comune di Alzano Lombardo				
Comune di Aviatico				
Comune di Casnigo				
Comune di Cazzano S. Andrea				
Comune di Cene				
Comune di Colzate				
Comune di Fiorano al Serio				
Comune di Gandino				

Comune di Gazzaniga				
Comune di Lefte				
Comune di Nembro				
Comune di Peia				
Comune di Pradalunga				
Comune di Ranica				
Comune di Selvino				
Comune di Vertova				
Comune di Villa di Serio				

2. Presentazione della domanda

2.1. La domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, in relazione a quanto indicato all'articolo 9 comma 2 del regolamento regionale xxx. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un'unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente.

2.2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza, in relazione a quanto indicato all'articolo 9 comma 2bis del regolamento regionale xxx. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel comune di svolgimento dell'attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2.2.1 In assenza di unità abitativa adeguata, la domanda può comunque essere presentata, alternativamente, nel comune di residenza, lavoro o in un terzo comune dell'ambito; i nuclei familiari in condizione di indigenza possono presentare domanda solo nel comune di residenza.

2.2.2 L'assegnazione di un'unità abitativa avviene, qualora successivamente all'apertura dell'avviso e fino all'approvazione della successiva graduatoria definitiva, si rendano disponibili unità abitative adeguate.

- 2.3. E' da considerarsi adeguata l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

Numero componenti	superficie utile residenziale	
	valori minimi (mq)	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altre aree accessorie simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente

- 2.4. Nella domanda il richiedente indica sino ad un massimo di due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. La mancata indicazione di almeno un'unità abitativa, qualora sia presente un alloggio adeguato, non consente la presentazione della domanda. Le preferenze espresse in fase di domanda non hanno carattere vincolante per l'ente proprietario in sede di assegnazione. L'assegnazione da parte dell'ente proprietario è effettuata, ai sensi dell'articolo 15 comma 1, considerando, ove possibile, la preferenza espressa dal richiedente. Nel caso le unità abitative indicate dal richiedente non siano disponibili, l'ente proprietario assegna un'unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un'altra limitrofa. Qualora in tali zone non vi sia disponibilità di unità abitative, viene assegnata un'unità abitativa ove disponibile. L'assegnazione dell'unità abitativa è altresì disposta in modo da assicurare l'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6 della l.r. 16/2016, tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità.
- 2.5. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato³
- 2.6. Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste.

³ Riportare l'indicazione del link della piattaforma regionale

- 2.7. Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma informatica regionale, delle unità abitative, se disponibili, adeguate alle caratteristiche del proprio nucleo familiare, ai sensi di quanto previsto al punto 2.3
- 2.8. A conclusione dell'inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l'indicazione del punteggio conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che hanno concorso alla sua determinazione, nonché della categoria sociale di appartenenza e dall'eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell'ora dell'avvenuta trasmissione
- 2.9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del regolamento regionale XXX, il richiedente è supportato nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito da⁴, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda.
- 2.10. Il richiedente inoltre, per l'assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, può avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) e degli altri soggetti senza fini di lucro di seguito indicati⁵

3. Autocertificazione e documentazione da presentare

- 3.1. Il nucleo familiare richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti al punto 5 dell'avviso e delle condizioni di disagio di cui ai successivi articoli 10,11,12,13, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini della presentazione della domanda sono inserite nel modulo online di partecipazione all'avviso della piattaforma informatica regionale di cui al precedente punto 2.6
- 3.2. In sede di verifica dei requisiti, i certificati comprovanti le condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000, nonché quelli relativi alle condizioni di antigiene di un alloggio, vanno esibiti in originale.
- 3.3. Ai cittadini extra UE, non è richiesta la presentazione della documentazione diretta ad attestare che tutti i componenti del proprio nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza (da intendersi come paese di cittadinanza) di cui al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 4/2017.
In sede di verifica dei requisiti di accesso di cui al punto 5) dello schema di avviso per tutti i richiedenti la verifica in ordine alla assenza della titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati

⁴ Riportare l'indicazione dell'ente che fornisce il servizio di supporto (Aler, Comune, altro ente gestore)

⁵ Riportare l'indicazione dei CAAF o di altri enti soggetti senza fini di lucro che prestano assistenza nella trasmissione e compilazione della domanda

all'estero, viene effettuata attraverso la documentazione fiscale e dichiarazione ISEE presentata.

Nei confronti dello straniero titolare:

- del permesso per protezione internazionale
- dello straniero titolare del permesso umanitario
- del permesso per "casi speciali"

non è richiesto il possesso del requisito di cui all'art 7 comma 1) lett d), del regolamento regionale n 4/2017, cioè l'assenza di proprietà di immobili adeguati nel Paese di provenienza (da intendersi come paese di cittadinanza).

- 3.4. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 445/2000, con l'avvertenza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

4. Definizione di nucleo familiare

- 4.1. La domanda di partecipazione è presentata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente avviso relativamente all'intero nucleo familiare che deve anch'esso essere in possesso dei requisiti, come indicato dal punto 5.2
- 4.2. Il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è quello costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:
- a) coniugi non legalmente separati;
 - b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
 - c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
 - d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati, destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
 - e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.
- 4.3. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
- 4.4. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione

della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del punto 4.2.

- 4.5. Agli avvisi pubblici sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa
- 4.6. I termini di cui alle lettere c) ed e) del punto 4.2 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi a esito infausto.

5. Requisiti per la presentazione della domanda

- 5.1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:
- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
 - b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia alla data di presentazione della domanda;
 - c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 - 1) per i nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 - 2) per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]).

Prospetto esemplificativo:

Numero componenti solo	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore
------------------------	------------	-----------------------------

maggioresnni		in euro)
1 persona	1	22.000,00
2 persone	1,57	23.850,00
3 persone	2,04	26.200,00
4 persone	2,46	28.300,00
5 persone	2,85	30.250,00
6 persone	3,2	32.000,00

Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione non ancora costituitisi, di cui all'articolo 6, comma 4 del Regolamento Regionale, è necessario che siano indicati gli ISEE, in corso di validità, delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione, nel rispetto di quanto previsto alla lettera c) del comma 5.1 punti 1) e 2). Ai fini della valutazione del disagio economico è considerato l'ISEE con il valore minore.

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella:

Superficie utile in mq*	Componenti nucleo familiare
45	1 - 2
60	3 - 4
75	5 - 6
95	7 o più
(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria	

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni; trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;

- i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- 5.2. I requisiti di cui al comma 5.1 devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i), del medesimo comma, anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione. I suddetti requisiti devono permanere in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
- 5.3. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 16/2016, ai fini del rispetto del requisito di cui alla lettera d), del comma 5.1, nel caso di coniugi legalmente separati o divorziati in condizioni di disagio economico che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale in cui risiedono i figli.

6. Nuclei familiari in condizioni di indigenza

- 6.1. I nuclei familiari in condizioni di indigenza, di cui all'articolo 13 del regolamento regionale xxxx, sono quelli che presentano una condizione economica pari o inferiore a 3.000 euro ISEE.
- 6.2. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del venti per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare o nella misura del⁶, con riferimento all'articolo 4, comma 3, lettera c) del regolamento regionale xxx .con arrotondamento all'unità superiore del numero di unità abitative derivante dall'applicazione della percentuale applicata. Per le Aler la percentuale del venti per cento si applica distintamente al numero delle unità abitative, che si rendono disponibili nell'anno solare, relative a ciascun territorio comunale in cui sono localizzate.
- 6.3. Nel caso di assegnazione dell'unità abitativa, i servizi sociali comunali definiscono insieme al nucleo familiare assegnatario un progetto individuale finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale, che preveda un percorso di supporto ed accompagnamento del nucleo indigente per il periodo di erogazione del contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 2 della l.r. 16/2016 e comunque fino a quando il nucleo familiare non abbia acquisito sufficiente autonomia economica e sociale.

7. Subentro nella domanda

⁶ indicare, rispetto alle due possibilità, la quota percentuale di riferimento

7.1. Se dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

- a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 76/2016; convivente di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
- c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

8. Categorie diversificate per l'integrazione sociale

8.1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016 ed al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:

- a) Anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando uno dei due componenti abbia comunque un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico;
- b) Famiglie di nuova formazione: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del regolamento regionale xxxx, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;
- c) Nuclei monoparentali: nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico;
- d) Disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, pari o superiore al 66 per cento;
- e) Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale:⁷

9. Criteri di valutazione delle domande – determinazione ISBAR

⁷ indicare la categoria se definita in sede di piano annuale, ai sensi articolo 4 punto 3 lett d) regolamento regionale xxx

- 9.1 A seguito della compilazione della domanda da parte del nucleo familiare richiedente, la piattaforma informatica regionale determina, per ciascuna domanda, il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e individua, per il relativo nucleo familiare, l'appartenenza alla categoria diversificata per l'integrazione sociale.
- 9.2 La determinazione del punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) è effettuata sulla base dei valori attribuiti alle condizioni familiari, abitative ed economiche, nonché alla durata del periodo di residenza, nella regione e nel comune, dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare, secondo quanto previsto ai punti 10,11,12 e 13 dell'avviso .
- 9.3 Tali specifici valori sono sommati, nel rispetto dei criteri di compatibilità tra le diverse condizioni delle situazioni di disagio, di cui ai successivi punti 10 e 11.

10. Condizioni familiari

Le condizioni di “Anziani”, “Famiglie di nuova formazione”, “Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico” e “Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale” non sono tra loro compatibili.

10.1. Anziani

Nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lettere a),b),c) del successivo punto 10.4, o abbia un'età superiore a 75 anni; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico:

- a) Un componente con età maggiore di 65 anni e l'altro totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni **punti 12**
- b) Tutti con età maggiore di 65 anni **punti 9**

10.2 Famiglie di nuova formazione

Nuclei familiari come definiti all'articolo 6 comma 4 del regolamento regionale, da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituitisi entro i due anni precedenti alla data della domanda, con le modalità riportate nel richiamato articolo; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati.

- a) Famiglia di nuova formazione con minori **punti 10**
- b) Famiglia di nuova formazione senza minori **punti 9**

10.3 Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

Nuclei familiari di un componente, con un eventuale minore o più a carico

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a) | Persona sola con uno o più minori a carico | punti 10 |
| b) | Persona sola | punti 9 |

10.4 Disabili

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| a) | Disabilità al 100% o handicap grave | punti 13 |
| b) | Disabilità dal 91% al 99% | punti 11 |
| c) | Disabilità dal 66% al 90% | punti 9 |

10.5 Altra categoria di particolare e motivata rilevanza sociale

Eventuale categoria di particolare e motivata rilevanza sociale determinata nel Piano annuale

punti 9

11. Condizioni abitative

La condizione di "Abitazione impropria" di cui al punto 11.1 lettera A, non è compatibile con le altre condizioni abitative.

La condizione di "Rilascio alloggio" non è compatibile con la condizione di "Coabitazione".

La condizione di "Genitore separato o divorziato" non è compatibile con la condizione di "Rilascio Alloggio".

11.1 Abitazione impropria

A. Richiedenti che dimorino:

A1. da almeno 6 mesi in locali non originariamente destinati alla residenza abitativa, anche di tipo rurale, ovvero in locali inabitabili ai sensi del regolamento d'igiene del comune o in altro ricovero procurato a titolo precario.

punti 6

A2. temporaneamente negli alloggi di cui all'articolo 23 comma 13 della l.r. 16/2016 (servizi abitativi transitori).

Punti 8

A3. in alloggi o strutture di tipo alberghiero, a carico di amministrazioni pubbliche.

punti 5

A4. da almeno 1 anno presso strutture di assistenza o beneficenza legalmente riconosciute.

punti 4

B. Richiedenti che risiedono in alloggio:

B1. privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari, (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca) o privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas) o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi.

punti 3

B2. privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), o con servizi igienici interni privi di aerazione naturale o meccanica, o in alloggi per i quali sia stata accertata dall' ATS la condizione di antigienicità eliminabile con normale interventi manutentivi

punti 2,5

Le condizioni di cui alle lettere B1. e B2. devono sussistere da almeno un anno alla data di presentazione della domanda .

11.2 Rilascio alloggio

A. Nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, qualora sia stato già emessa dal Tribunale l'ordinanza di convalida dell'atto di rilascio dell'alloggio stesso e sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio, ovvero sia stato già notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione

punti 5

B. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo.

11.3 Genitore separato o divorziato

Coniuge legalmente separato o divorziato in condizione di disagio economico corrispondente al limite ISEE per l'accesso ai servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 7 del regolamento regionale xxx che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, è obbligato al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà del medesimo coniuge. Il rilascio della casa coniugale in cui risiedono i figli deve essere avvenuto da non più di un anno alla data di presentazione della domanda

punti 4

11.4 Barriere architettoniche/condizioni accessibilità

- a) Richiedenti con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti affetti da handicap, di cui alla definizione del punto 10.4 delle "Condizioni Familiari", che abitino in un alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente).

punti 7

- b) Richiedenti, con presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più componenti di cui alle definizioni dei punti 10.1 o 10.4 delle Condizioni Familiari", che abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio che non è servito da ascensore ed è situato superiormente al primo piano.

punti 2

11.5 Sovraffollamento

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in:

- a) Alloggio che presenta **forte sovraffollamento**, vale a dire:
- 3 o più persone in 1 vano abitabile = 17 mq
 - 4 o 5 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
 - 6 persone in 3 o meno vani abitabili = 50 mq

punti

2,5

- b) Alloggio che presenta **sovraffollamento**, vale a dire
- 1 o 2 persone in 1 vano abitabile = 17 mq
 - 3 persone in 2 vani abitabili = 34 mq
 - 4 o 5 persone in 3 vani abitabili = 50 mq
 - 6 persone in 4 vani abitabili = 67 mq

- 7 o più persone in 5 vani abitabili = 84 mq

punti 2

11.6 Coabitazione

Richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio e anagraficamente conviventi da almeno un anno con altro o più nuclei familiari

a) Nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità

punti 1

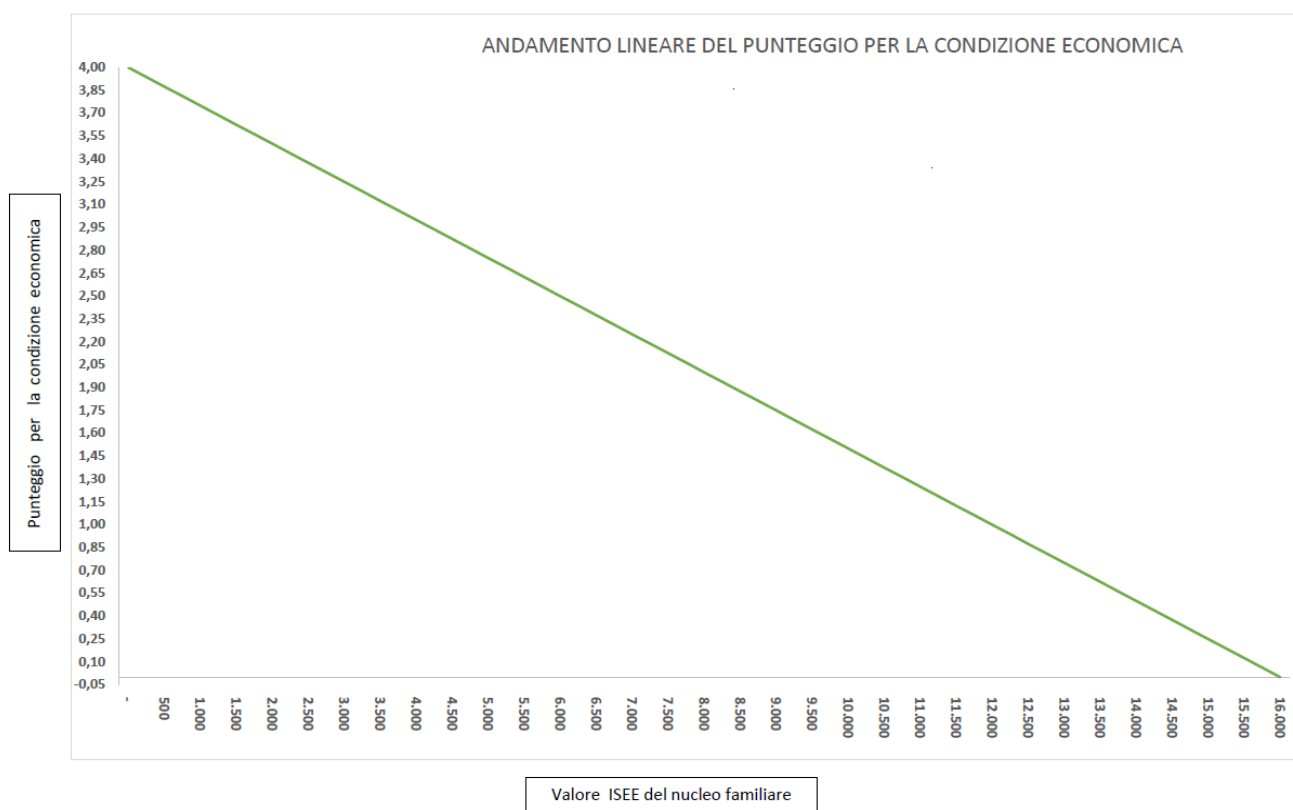
b) Nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado

punti 0,5

12 Condizioni economiche

12.1 Il punteggio per la condizione economica è determinato confrontando il valore di ISEE del nucleo familiare, con il limite di ISEE fissato per l'accesso, e moltiplicando il risultato per il valore massimo che è attribuito alla condizione economica.

$$(\text{Limite ISEE per l'accesso} - \text{valore ISEE del nucleo familiare}) / (\text{Limite ISEE per l'accesso}) * 4$$



13 Periodo di Residenza

- 13.1 Il punteggio è riconosciuto in funzione del periodo di residenza del nucleo familiare nella regione Lombardia e nel comune dove è localizzato l'alloggio per cui si presenta domanda. I due punteggi sono cumulabili.

Periodo di residenza nella regione	Punteggio
– Maggiore di 5 e fino a 10 anni	3
– Maggiore di 10 e fino a 15 anni	4,5
– Maggiore di 15 anni	6,5

Periodo di residenza nel comune	Punteggio
– Fino a 2 anni	1
– Maggiore di 2 e fino a 4 anni	2
– Maggiore di 4 e fino a 7 anni	3,5
– Maggiore di 7 e fino a 10 anni	5,5
– Maggiore di 10 anni	8

14. Formazione e pubblicazione della graduatoria

- 14.1 Le graduatorie, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari, secondo il punteggio decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR).

- 14.2. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR), la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;
- b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
- c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;

- d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.

- 14.3 Nel caso in cui il nucleo familiare indichi più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei comuni di residenza o lavoro, riferiti allo stesso ambito territoriale (Piano di Zona di cui all'art. 18 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3), presenta una sola domanda. Se le unità abitative sono localizzate in ambiti territoriali diversi il nucleo familiare presenta due domande.
- 14.4 Entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli enti proprietari delle unità abitative di cui al relativo avviso pubblico, ciascuno per le proprie unità abitative, tramite la piattaforma informatica regionale, formano e approvano le graduatorie provvisorie, di rispettiva competenza, distinte per territorio comunale.
- 14.5 In ciascuna delle graduatorie per ogni domanda è riportato il punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo (ISBAR) e le preferenze espresse in ordine alle unità abitative disponibili, l'indicazione dell'appartenenza ai nuclei familiari in condizioni di indigenza .
- 14.6 Le graduatorie provvisorie sono pubblicate immediatamente nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.
- 14.7 Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio del comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, che sia stata conseguita all'esito di un procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione, del cui esito l'interessato sia venuto a conoscenza successivamente alla chiusura dell'avviso.
- 14.8 L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio, di cui al punto 14.7, mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza si intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive.
- 14.9 In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, di cui al punto 14.7, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione
- 14.10 Le graduatorie definitive sono pubblicate, nei successivi cinque giorni, nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio del comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari

15 Modalità di assegnazione

- 15.1 L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con il punteggio dell'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 comma 3 del r.r. xxxx e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3 del r.r. xxxxxx.
- 15.2 Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario al fine di garantire l'integrazione sociale di cui all'articolo 14 del r.r. xxxxx
- 15.2.1 L'ente proprietario nella piattaforma informatica regionale dà atto dell'avvenuta assegnazione dell'unità abitativa, al fine di consentire la cancellazione della domanda se presente nella graduatoria di altri enti
- 15.3 Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell'avviso, l'ente proprietario può proporre l'assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo.

16 Canone di locazione

- 16.1 Il canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici è stabilito dall'art. 31 della l.r. 27/2009.

17 Controlli

- 17.1 L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR".
- Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- Nel provvedimento di annullamento dell'assegnazione di un alloggio, verrà stabilito il termine per il rilascio dello stesso non eccedente i sei mesi.

18. Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali, avverrà in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10

agosto 2018, n. 101, così come indicato nell'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali, allegata alla domanda.

19. Responsabili del Procedimento

Si dà atto che i Responsabili del procedimento sono:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

**DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ
E LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE**

-

DIVISIONE III - Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione

PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Regolamento (UE) n. 2021/1057

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà

Triennio 2025-2027

Priorità 1 “SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ” - Obiettivo Specifico k (ESO4.11) - Migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata

Indice

Definizioni.....	3
1. Finalità e inquadramento	4
2. Riferimenti normativi.....	5
3. Oggetto della manifestazione di interesse	8
3.1. Ricognizione sulle specifiche figure professionali, in termini di full time equivalent (FTE), impegnate nell'implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio di riferimento dell'ambito territoriale sociale al 30.06.2024.....	8
3.2 Numero di unità di personale di cui è indicato il fabbisogno, per i prossimi 3 anni, per le stesse figure professionali da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nell'attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali	9
3.3. Assegnazione del contingente del personale suddiviso per profilo professionale.....	10
3.4 Assunzione a tempo determinato, per 3 anni, delle figure professionali assegnate.....	10
4. Soggetti ammessi.....	10
5. Trasmissione della richiesta di adesione, responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti	11
6. Verifica dei requisiti e accettazione dell'adesione	11
7. Utilizzo delle informazioni e della documentazione relativa alle adesioni	11
Allegato A – Istanza.....	13
Allegato B.1 – Estremi e contenuto dell'atto deliberativo di impegno all'assunzione	15
Allegato B.2 – Schema di atto di impegno all'assunzione dell'organo deliberante	16

Definizioni

- a) AdG: Autorità di Gestione del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, individuata nella Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- b) AdP: Accordo di Partenariato, documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che *“definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi SIE al fine di perseguire la Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”*, come approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.7.2022Bruxelles, 15.7.2022.
- c) ATS: Ambiti Territoriali Sociali, così come identificati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della Legge 8 novembre 2000, n. 328.
- d) CCNL: Contratto collettivo nazionale di lavoro;
- e) EELL: Enti locali;
- f) FSE+: Fondo Sociale Europeo Plus, principale strumento dell'Unione europea (UE) per investire nelle persone in materia di occupazione, società, istruzione e competenze. Riunisce quattro strumenti di finanziamento che erano separati nel precedente periodo di programmazione 2014- 2020 (Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), iniziativa a favore dell'occupazione giovanile; programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)).
- g) FTE: *Full Time Equivalent* (Equivalente tempo pieno).
- h) PN Inclusion e lotta alla povertà: Il Programma Nazionale Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) n. 9029 del 1° dicembre 2022.
- i) SIOSS: Sistema Informativo dell'Offerta dei Servizi Sociali.
- j) TUOEL: Testo unico degli Ordinamenti degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.

1. Finalità e inquadramento

Una delle principali finalità perseguite nell'ambito della *Priorità 1 - Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà* del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021 – 2027, in particolare in relazione all'Obiettivo Specifico k (ESO4.11), è il *rafforzamento delle attività di valutazione multidimensionale* attraverso la concreta capacità di attivazione, da parte degli ATS, di interventi e servizi sociali nei settori di loro competenza, al fine ultimo di *migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili*. Per conseguire tale finalità è previsto, nell'ambito di tale OS, il sostegno al *potenziamento del personale degli ATS, anche al fine di favorire la formazione di equipe multiprofessionali*. Tale finalità è direttamente riferita alle scelte di policy inerenti il tema "Inclusione e protezione sociale" dell'Accordo di Partenariato Italia, il cui risultato atteso è il *miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini, per ridurre disuguaglianze sociali e disparità territoriali* dell'offerta attraverso interventi orientati al *rafforzamento della gestione integrata e al miglioramento di livelli e qualità di presa in carico nei servizi sociali e sanitari, anche attraverso la condivisione di standard comuni e il rafforzamento e la qualificazione degli operatori*.

Per conseguire tale risultato il PN destina consistenti risorse, nell'ambito della Priorità 1, OS k (ESO 4.11), ad azioni integrate di empowerment dei diversi livelli coinvolti nella erogazione dei servizi sociali:

1. Regioni, cui sono rivolte azioni specifiche per potenziare le funzioni loro affidate dalla vigente normativa nel supporto agli ATS;
2. Ambiti territoriali sociali (di seguito ATS), cui è rivolta la presente manifestazione di interesse per l'assunzione di figure professionali specifiche nel prossimo triennio;
3. Professionisti degli ATS e Comuni, cui sono rivolti interventi di alta formazione post-laurea, finalizzati a specializzarne e rafforzarne le capacità di intervento e di utilizzo delle risorse rese disponibili nell'ambito del PN;
4. Reti, Enti del terzo settore e loro operatori, cui sono rivolti interventi formativi e di sostegno per la partecipazione agli interventi sostenuti dal PN.

Alla finalità di cui al precedente punto 2, relativa all'assunzione di figure professionali specifiche nel prossimo triennio da parte degli ATS, possono essere destinate, nell'ambito della Priorità 1 del Programma, risorse al massimo pari a 300 milioni di euro, nel rispetto della ripartizione tra Categorie di Regioni e delle disposizioni del SiGeCo e della relativa manualistica. L'ammontare effettivo di tali risorse, finalizzato a coprire i costi di assunzione per un triennio, sarà definito con successivo apposito provvedimento, unitamente ai criteri di ripartizione per ambito territoriale, tenuto conto degli esiti del presente Avviso

L'Avviso pertanto è rivolto a quantificare il fabbisogno di personale con profilo di **1. Funzionario Amministrativo; 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista**. L'assunzione di tali figure professionali è finalizzata alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Ciascun ATS proponente dovrà pertanto indicare, secondo quanto dettagliato al successivo art. 3:

A. La consistenza delle figure professionali in termini di Full time equivalent (FTE), a tempo determinato e indeterminato, impegnate alla data del 30 giugno 2024, in maniera esclusiva e dedicata, nella implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento alle specifiche figure professionali di: 1. Funzionario Amministrativo; 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista;

B. Il numero di unità di personale di cui indica il fabbisogno, per i prossimi 3 anni, in relazione alle stesse figure professionali di cui al precedente punto a., da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato, nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e da assumere a tempo determinato, per tre anni, con CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

2. Riferimenti normativi

- Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 con il quale il dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione" - in vigore dal 1° marzo 2024- che:
 - all'art. 39 prevede l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140 e che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
 - all'art. 21 attribuisce all'istituenda Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, le competenze relative alla gestione dei fondi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo in materia di inclusione sociale;
 - all'art 36 prevede che *"Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza"*
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria", con cui, in attesa della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l'operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è stato precisato che i Capi dipartimento, nelle more delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale e non generale e che, in particolare, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- D.P.R. del 06.03.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19.03.2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027; Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al

Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022 che approva il programma "PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;
- Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i;
- Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art 1 comma 159 - 170
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;
- Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021 di Adozione del Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. (nel prosieguo anche “Codice privacy”);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, nel prosieguo anche “GDPR”);
- Decreto Direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all’articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate nell’ambito del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-27, approvati dal Cds sopracitato con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
- Si.Ge.Co del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con decreto direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 e ss. mm. e ii.

3. Oggetto della manifestazione di interesse

Oggetto della manifestazione di interesse è l'acquisizione della consistenza attuale e del fabbisogno futuro di personale con profilo di:

1. Funzionario Amministrativo;
2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione;
3. Funzionario Psicologo;
4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista,

da parte degli ATS, finalizzata a una successiva ripartizione del personale da assumersi a totale copertura con risorse del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 che avverrà secondo le modalità individuate da specifico successivo provvedimento con l'obiettivo di contribuire alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Le assunzioni saranno a tempo determinato di figure professionali da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato, nell'erogazione di servizi sociali attraverso l'utilizzo delle risorse che verranno rese disponibili dal PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027.

A tal fine gli ATS dovranno:

- A. procedere attraverso apposita funzionalità del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali – SIOSS a effettuare la ricognizione sulle specifiche figure professionali di seguito indicate, in termini di *full time equivalent* (FTE), impegnate nell'implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'ambito territoriale sociale al 30.06.2024: 1. Funzionario Amministrativo 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista;
- B. indicare attraverso l'istanza redatta secondo il modello in allegato il numero di unità di personale richiesto, con contratto a tempo determinato per 3 anni, relativo alle stesse figure professionali di cui al punto A. da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nell'attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Si ribadisce che la successiva ripartizione del personale da assumersi a totale copertura con risorse del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 avverrà secondo le modalità individuate da specifico successivo provvedimento, con l'obiettivo di contribuire alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Di seguito vengono descritti nel dettaglio i contenuti e le modalità di realizzazione delle attività sopra richiamate.

3.1. Ricognizione sulle specifiche figure professionali, in termini di full time equivalent (FTE), impegnate nell'implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio di riferimento dell'ambito territoriale sociale al 30.06.2024

La ricognizione è operata attraverso apposita funzionalità del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali – SIOSS (<https://servizi.lavoro.gov.it/SIOSS/>) ed è rivolta ad acquisire, per ciascun ATS, la ricognizione sulle specifiche figure professionali di seguito indicate, in termini di *full time equivalent* (FTE), impegnate nell'implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'ambito territoriale sociale al 30.06.2024:

1. Funzionario Amministrativo
2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione;
3. Funzionario Psicologo;
4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista;

Per il personale impegnato a tempo determinato dovranno essere indicati il numero complessivo di unità presenti al 30.6.2024 e, tra questi, il numero di unità il cui contratto è in scadenza oltre il 31/12/2026.

3.2 Numero di unità di personale di cui è indicato il fabbisogno, per i prossimi 3 anni, per le stesse figure professionali da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nell'attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

La richiesta di personale è operata attraverso apposita funzionalità del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali – SIOSS (<https://servizi.lavoro.gov.it/SIOSS/>) per la trasmissione dell'istanza redatta secondo il modello in allegato A, a firma del Legale rappresentante dell'ATS, corredata del relativo atto di impegno all'assunzione dell'organo deliberante con i contenuti minimi indicati nell'allegato B. La richiesta è rivolta ad acquisire, per ciascun ATS, il numero di unità di personale richiesto, per i profili di: 1. Funzionario Amministrativo 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/pedagogista con contratto a tempo determinato per 3 anni, a partire dall'annualità 2025, da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nell'attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La determinazione del fabbisogno è finalizzata:

- per le figure 1 e 2: al corretto dimensionamento organizzativo finalizzato a supportare le necessità delle strutture amministrative e finanziarie dell'ATS, in relazione tra l'altro alle risorse pubbliche gestite e ai relativi procedimenti amministrativi connessi. Tali figure sono da impegnare nel supporto alla gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi sostenuti sia dai Fondi nazionali che dalle risorse della programmazione europea e pertanto esclusivamente dedicate all'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'ambito territoriale sociale;
- per le figure 3 e 4: alla disponibilità, quanto più efficace e diffusa possibile, delle equipe multiprofessionali sull'intero territorio di riferimento dell'ATS.

L'utilizzo delle figure professionali in settori e per attività non afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali renderà la spesa non riconoscibile a valere sulle risorse del PN inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

L'indicazione del fabbisogno, in FTE, per ciascuna delle figure professionali:

3. Funzionario Psicologo;

4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista;

potrà essere al massimo pari, per ciascun profilo professionale, alla differenza tra lo standard di riferimento indicato nella tabella seguente e la dotazione segnalata nella ricognizione al 30.06.2024, con arrotondamento per eccesso o difetto all'unità prossima.

Figura professionale	Unità di misura	Livello standard
3. Funzionario Psicologo	Unità di personale a tempo pieno / su popolazione residente	1 / 20.000
4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista		1 / 15.000

In riferimento alla dotazione segnalata nella ricognizione al 30.06.2024 per il calcolo dovrà essere preso in considerazione, in termini di FTE, solo il personale inquadrato con lo specifico profilo professionale e:

- assunto a tempo indeterminato;
- assunto a tempo determinato e con contratto in scadenza oltre il 31 dicembre 2026.

Nel box seguente è fornito un esempio di calcolo.

Esempio di calcolo del fabbisogno per la figura del Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista nel caso di un ATS con:

- popolazione residente = 120.000 abitanti;
- Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista, al 30.06.2024, a tempo pieno e a tempo indeterminato = n. 1;
- Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista, al 30.06.2024, a tempo pieno e a tempo determinato con contratto in scadenza oltre il 31 dicembre 2026 = n. 1;
- Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista, al 30.06.2024, a tempo parziale corrispondente a 0,6 FTE e a tempo determinato con contratto in scadenza oltre il 31 dicembre 2026 = n. 1;

Standard di riferimento = popolazione residente / 15.000 = 120.000 / 15.000 = n. 8 Funzionari Educatori Professionali Socio Pedagogico/Pedagogista.

Fabbisogno potenziale massimo = Standard di riferimento - FTE Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 31.12.2026 = n. 8 - (n. 1 + n. 1 + n. 0,6) = n. 8 - n. 2,6 = n. 5,4 > arrotondato all'unità più prossima **n. 5**.

Il sistema informativo esegue controlli automatici finali e non sarà possibile trasmettere compilazioni con valori superiori a quello massimo.

3.3. Assegnazione del contingente del personale suddiviso per profilo professionale

Alla scadenza della manifestazione di interesse verrà valutato il numero complessivo di personale richiesto da tutti gli ATS partecipanti, per i diversi profili professionali, e parametrato alle risorse finanziarie disponibili.

Qualora il numero delle richieste pervenute sia superiore al numero massimo del personale finanziabile con le risorse disponibili del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 si provvederà alla ripartizione del personale finanziabile per ogni ATS secondo le modalità individuate da specifico successivo provvedimento.

3.4 Assunzione a tempo determinato, per 3 anni, delle figure professionali assegnate

A seguito dell'assegnazione del contingente del personale, secondo le modalità di cui al punto 3.3, si attiverà la procedura di selezione di tale personale che sarà gestita a livello nazionale con relativa ripartizione territoriale.

A conclusione delle procedure di selezione l'ATS utilizzerà le risorse che verranno rese disponibili dal PN Inclusion e lotta alla povertà (Priorità 1 – Obiettivo specifico k - ESO 4.11) per assumere a tempo determinato per 3 anni, con CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, le figure professionali assegnate secondo le modalità di cui al punto 3.3 e selezionate con la procedura di concorso gestita a livello centrale.

4. Soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare richiesta di adesione gli ATS che:

- sono stati definiti ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a) della L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e censiti nel Registro degli Ambiti Territoriali sociali;
- trasmettono le informazioni richieste a sistema e disciplinate dal punto 3.1 e 3.2 e trasmettono l'istanza relativa redatta secondo lo schema in Allegato A e firmata dal Legale rappresentante dell'ATS;

- attestano l'impegno formale all'assunzione, nel limite massimo delle figure professionali indicate nella istanza e comunque di quelle che saranno assegnate a seguito delle valutazioni di cui al punto 3.3. attraverso la trasmissione:
 - della scheda di cui all'allegato B.1, relativa agli estremi e al contenuto dell'atto deliberativo di impegno all'assunzione;
 - dell'atto di impegno all'assunzione dell'organo deliberante, con i contenuti minimi indicati nello schema in allegato B.2.

5. Trasmissione della richiesta di adesione, responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti

La richiesta di adesione può essere presentata esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma SIOSS, attiva a partire dal 9 agosto 2024 e fino al 15 ottobre 2024.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/90, è la dott.ssa Carla Antonucci, Dirigente della Divisione III della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

Informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC: dginclusion.divisione3@pec.lavoro.gov.it entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione inserendo nell'oggetto della PEC la dicitura: *"Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà – Triennio 2025 – 2027"*.

Le risposte alle richieste verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza mediante pubblicazione in forma anonima sul sito web dell'Amministrazione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6. Verifica dei requisiti e accettazione dell'adesione

Le richieste di adesione saranno esaminate dal RUP, con il supporto delle strutture competenti.

La verifica, ai fini dell'accettazione dell'adesione, avrà come oggetto:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dall'Avviso e in particolare dagli articoli 3 e 4;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica.

Nel caso di esito positivo della verifica l'adesione sarà accettata e ne verrà data comunicazione all'ATS.

In presenza di vizi non sostanziali, il Ministero si riserva la facoltà di:

- i) richiedere chiarimenti al Soggetto proponente sulla documentazione presentata;
- ii) richiedere integrazioni documentali al Soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa o comunque a completamento del contenuto della documentazione già presentata.

7. Utilizzo delle informazioni e della documentazione relativa alle adesioni

Le informazioni inerenti l'Azione A saranno utilizzate per definire, secondo i criteri indicati al precedente punto 3, la ripartizione delle risorse rese disponibili dalla Priorità 1, Obiettivo specifico k - ESO 4.11 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021 – 2027 tra gli ATS la cui adesione alla manifestazione di interesse sarà accettata.

Le informazioni inerenti l'Azione B. saranno utilizzate per definire il contingente di personale da assegnare a ciascun ATS e per organizzarne a livello centralizzato la selezione, articolata per figura professionale e territorio.

In esito alla procedura di selezione sarà stipulata una apposita convenzione con ciascun ATS per il finanziamento, nell'ambito della Priorità 1, Obiettivo specifico k - ESO 4.11 del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021 – 2027, del costo relativo al personale da assumere a tempo determinato, per tre anni, con CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

Roma, data della firma digitale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro LOMBARDI



Firmato digitalmente da
LOMBARDI ALESSANDRO
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Allegato A – Istanza

All' Autorità di Gestione del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021 - 2027

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

OGGETTO: "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE AZIONI DI INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ATS DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, GARANTENDO ADEGUATI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, IN UN'OTTICA DI INTEGRAZIONE CON I VARI LIVELLI DI GOVERNO E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - TRIENNIO 2025-2027" - **ISTANZA - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, PER 3 ANNI, DEL PERSONALE DI CUI SI DICHIARA IL FABBISOGNO**

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale dell'Ambito territoriale di _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, cap. _____, posta elettronica certificata (PEC) _____

ADERISCE

alla manifestazione di interesse finalizzata all'assunzione a tempo determinato, per tre anni, con CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, delle figure professionali indicate nella tabella seguente, con l'utilizzo delle risorse che verranno rese disponibili nell'ambito del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021 – 2027 e con riferimento a quanto indicato in sede di ricognizione operata attraverso il SIOSS.

Figura professionale	N. risorse a tempo pieno che si intendono assumere nel triennio 2025 – 2027 con l'utilizzo delle risorse PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 e dedicate alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali
1. Funzionario Amministrativo	
2. Funzionario Contabile – Economico finanziario / Funzionario esperto di rendicontazione	
3. Funzionario Psicologo	
4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico / Pedagogista	

Al contempo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare l'Avviso e gli altri documenti in esso richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel corso della procedura;
2. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'impegno all'assunzione e l'utilizzo delle risorse del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021 – 2027;
3. di essere consapevole che il contingente di personale assegnato potrà essere inferiore alla richiesta effettuata secondo le valutazioni effettuate, come indicate al punto 3.3. dell'Avviso;
4. di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle informazioni trasmesse in sede di istanza ed in sede di ricognizione attraverso il SIOSS;
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso;
5. che la attuale configurazione dell'ATS è quella indicata nel Registro nazionale degli ambiti territoriali.

Luogo e data _____

Firma digitale del legale rappresentante

Allegato B.1 – Estremi e contenuto dell'atto deliberativo di impegno all'assunzione

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE AZIONI DI INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ATS DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, GARANTENDO ADEGUATI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, IN UN'OTTICA DI INTEGRAZIONE CON I VARI LIVELLI DI GOVERNO E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - TRIENNIO 2025-2027 – **ESTREMI E CONTENUTO DELL'ATTO DELIBERATIVO DI IMPEGNO ALL'ASSUNZIONE**

Parte prima: Identificazione dell'organo competente che adotta l'atto allegato

Denominazione organo competente che ha sottoscritto l'atto deliberativo	<i>Indicare per esteso la denominazione dell'organo</i>
Riferimenti normativi e regolamentari	<i>Indicare i riferimenti normativi e regolamentari che attribuiscono tale potere amministrativo all'organo competente</i>
Estremi del regolamento dell'organo	<i>Indicare data, estremi di registrazione e tipo di atto. Se disponibile indicare link alla pubblicazione dell'atto su web</i>

Si allega copia dell'atto deliberativo descritto.

Luogo e data _____

Firma digitale del legale rappresentante

Allegato B.2 – Schema di atto di impegno all'assunzione dell'organo deliberante

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE AZIONI DI INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ATS DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, GARANTENDO ADEGUATI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, IN UN'OTTICA DI INTEGRAZIONE CON I VARI LIVELLI DI GOVERNO E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - TRIENNIO 2025-2027 – **ATTO DI IMPEGNO ALL'ASSUNZIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, nella Sede _____, in seguito a convocazione disposta dal _____, si è riunito l'organo deliberante dell'ATS _____.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario del _____ (Eventuale)

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il _____, _____, che dichiara aperta la seduta (Eventuale)

L'ORGANO DELIBERANTE _____

Vista la proposta n. _____ del _____ presentata da _____ (Eventuale)

Visti

- La Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022 che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- L'Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;
- Il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22,

comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

Richiamati

- La Priorità 1 "SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ" del PN Inclusione e lotta alla povertà ed in particolare l'Obiettivo Specifico k (ESO4.11) - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
- Il Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii..

Visto altresì

- l'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027".

Rilevato che:

- Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 prevede di sostenere assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno di personale specialistico con profilo di 1. Funzionario Amministrativo; 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista, da parte degli ATS finalizzata a contribuire alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- I costi del personale che verrà assunto dagli ATS a tempo determinato gravano sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 - 2027 per l'intero triennio dell'assunzione;
- Tale personale aggiuntivo dovrà essere impiegato a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato, nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Con successivo provvedimento, saranno definiti i criteri di ripartizione tra gli ATS interessati sulla base della ricognizione del fabbisogno;
- Il riparto delle risorse sarà effettuato sulla base alle manifestazioni di interesse che perverranno in esito all'Avviso in oggetto.

Preso atto che

- Così come previsto al punto 3 dell'Avviso, le manifestazioni di interesse dovranno rispettare, a pena di irricevibilità e/o inammissibilità, i requisiti ivi indicati;
- A pena di inammissibilità, con la manifestazione di interesse l'ATS, tramite il Legale rappresentante o soggetto da esso delegato, dichiara, attraverso le modalità richieste dalla apposita funzionalità della Piattaforma SIOSS:
 - di aver letto, accettato e sottoscritto integralmente i contenuti dell'Avviso e le condizioni e gli impegni ivi specificati;
 - l'attestazione della consistenza della propria dotazione per le figure professionali indicate al 30.06.2024;
 - il proprio interesse al reclutamento di unità di personale a tempo determinato per le figure professionali indicate;
 - il numero di unità di personale richieste per ciascun profilo professionale nel rispetto delle indicazioni fornite al punto 3 dell'Avviso.
- **Sempre a pena di inammissibilità, con la manifestazione di interesse l'ATS deve produrre, (firmando digitalmente ed allegando tale documento in Piattaforma a pena di irricevibilità) la "Deliberazione dell'organo deliberante", che dovrà contenere:**
 - a) l'impegno alla assunzione del personale per il quale presenta istanza per le finalità del presente Avviso;
 - b) la garanzia all'assunzione, nell'ipotesi di assegnazione di personale e delle relative risorse finanziarie nel successivo provvedimento di riparto, con contratto di lavoro a tempo determinato, di personale da inquadrare nel livello dell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente - Comparto Funzioni locali;
 - c) l'assunzione dell'obbligo di adibire tale personale a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato alle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - d) l'impegno a partecipare fattivamente alle modalità di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'operazione, nel rispetto delle disposizioni, delle procedure e della manualistica che verranno messe a disposizione dal PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Preso atto che

- È volontà dell'ATS _____ presentare la manifestazione di interesse di cui all'Avviso per la contrattualizzazione del personale a tempo determinato e a tempo pieno nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
- In caso di ammissibilità della domanda e di assegnazione di personale con successivo provvedimento si procederà a predisporre gli atti necessari per poter assumere il personale assegnato.

Visto

- il D. Lgs 267/2000;
- _____ (Eventuale ulteriore indicazione di provvedimento / atto);

DELIBERA

- 1) Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di prendere atto dei contenuti dell'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - Triennio 2025-2027;
- 3) Di stabilire che il Legale rappresentante o suo delegato individuato mediante apposito atto provvederà entro la data di scadenza prevista dall'Avviso a:
 - a. presentare la manifestazione di interesse all'assunzione a tempo determinato di personale specialistico con profilo di 1. Funzionario Amministrativo; 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista, finalizzata a contribuire alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto di quanto indicato al punto 3 dell'Avviso sopra indicato;
 - b. trasmettere attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma SIOSS:
 - i. le informazioni circa il personale già impegnato al 30.06.2024 per ciascuna delle figure professionali di 1. Funzionario Amministrativo; 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario/Funzionario esperto di rendicontazione; 3. Funzionario Psicologo; 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico/Pedagogista, secondo le indicazioni fornite nell'Avviso;
 - ii. le informazioni circa l'ulteriore fabbisogno per le stesse figure professionali nel triennio 2025 – 2027 a tempo pieno, secondo le indicazioni fornite dall'Avviso e come riportate al seguente punto 4;
 - iii. l'istanza redatta secondo quanto indicato nell'Avviso;
 - iv. copia del presente atto, debitamente sottoscritto;
- 4) che l'ATS _____ è interessato all'assunzione a tempo determinato del personale specialistico di seguito indicato, per complessive n. ____ unità, da impegnare a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato nelle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto di quanto indicato al punto 3 dell'Avviso:
 1. Funzionario Amministrativo: n. ____ unità;
 2. Funzionario Contabile – Economico finanziario / Funzionario esperto di rendicontazione: n. ____ unità;
 3. Funzionario Psicologo: n. ____ unità;
 4. Funzionario Educatore Professionale Socio Pedagogico / Pedagogista, finalizzata a contribuire alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: n. ____ unità.
- 5) Che l'ATS si impegna a:
 - garantire l'assunzione del personale – allorché successivamente definito ed assegnato con specifico provvedimento - con contratto di lavoro a tempo determinato, con

inquadramento nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente - Comparto Funzioni locali;

- rispettare l'obbligo di adibire il personale reclutato, a tempo pieno e in modo esclusivo e dedicato, alle attività connesse alla corretta implementazione e attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nel rispetto di quanto indicato al punto 3 dell'Avviso sopra indicato;
 - partecipare fattivamente alle modalità di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'operazione, nel rispetto delle disposizioni, delle procedure e della manualistica del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027;
 - rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'Avviso;
- 6) di incaricare _____ ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.